



## **Titolo**

Comportamenti discriminatori - art. 28 CGS - art. 2 dello Statuto FIGC – ratio – nozione di comportamento discriminatorio – mera espressione offensiva o ingiuriosa - distinzione

## **Descrizione**

Le disposizioni di cui all'art. 2 dello Statuto della FIGC e quella di cui all'art. 28 CGS sono volte a reprimere comportamenti che determinino una compromissione della personalità dell'uomo come singolo e come soggetto di comunità e ledano il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021). Ne consegue – in coerenza con quanto specificamente previsto nell'ordinamento sportivo internazionale – che il discrimine tra la mera espressione offensiva o ingiuriosa, sanzionabile ai sensi dell'articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, e la condotta discriminatoria, sanzionabile invece ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Codice stesso, risiede nel fatto che la fattispecie della discriminazione è integrata allorché l'espressione offensiva o ingiuriosa mira specificamente a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona o del gruppo cui è indirizzata in ragione della loro diversità per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine anche etnica, di condizione personale o sociale.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 101/CFA/2024-2025/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Anastasi

## **Riferimenti normativi**

art. 2 dello Statuto FIGC; art. 28 CGS; art. 4 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0101CFA del 05 maggio 2025 (PI-Sig. Cedric Fofana- A.S.D. Olimpia Merano-sig. Nicola Jurcevic-U.S.D. Laghetti Raiffeisen)**